

5/12/2017
ore 17.40
(FF)

Consiglio Regionale del Piemonte



A00046758/AJ300C-01 06/12/17 CR

02-02-18-02/1287/2017/X

02-06/210/2017/X

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO N° 1283

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,

trattazione in Aula
trattazione in Commissione



18:00 5 DIC 2017

A01000 4048

OGGETTO: ODG collegato al DDL 217. Risoluzione delle difformità sul calcolo della percentuale di raccolta differenziata rispetto alle disposizioni comunitarie.

Premesso che:

- con **D.G.R. 3 novembre 2017, n. 15-5870** (BU 45 del 09/11/2017) la Regione Piemonte ha approvato il metodo normalizzato per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani recependo le indicazioni del D.M. 26 maggio 2016-Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Ancora premesso che:

- l'articolo 3 comma 11), della Direttiva 1008/98/CE, definisce **raccolta differenziata**
*«La raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separatamente in base al tipo ed alla natura al fine di facilitarne il **trattamento specifico**»;*
- l'articolo 2 comma 1), la decisione della Commissione EU del 18 novembre 2011 che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, indica che:
"gli Stati membri verificano il rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE calcolando il peso dei flussi di rifiuti che sono prodotti e i flussi di rifiuti che sono preparati per essere riutilizzati, riciclati o che sono stati sottoposti ad altra forma di recupero di materiale in un anno civile;"
- la Direttiva 2008/98/CE definisce **«preparazione per il riutilizzo»** le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati **senza altro pretrattamento**.

Considerato che:

- riassumendo le disposizioni sopraelencate, dovrebbe quindi essere **escluso** dal computo della Raccolta Differenziata tutto il rifiuto che viene smaltito in discarica e dovrebbe essere **conteggiato** nel calcolo solo il *rifiuto preparato per il riutilizzo*, ovvero rifiuti preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- invece le linee guida ministeriali identificano ben 60 tipologie di codici EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) come rifiuti differenziati, tra cui anche molti rifiuti pericolosi (toner, vernici,

inchiostri, solventi, pesticidi, prodotti fotochimici e via dicendo) da computarsi nel calcolo della percentuale di RD "**anche qualora destinati allo smaltimento" e non al recupero** (lettera f, art 3 DGR 5870 e art. 3 pag 28 DM 26 maggio 2016"), per il semplice fatto di essere stati raccolti separatamente presso i centri di raccolta, rispetto alle altre frazioni;

- la Regione Piemonte poi, nel riprendere le indicazioni Ministeriali, specifica proprio che nel computo la frazione multimateriale e gli ingombranti misti a recupero (lettera b e c, DGR n. 5870) sono al **lordo** degli scarti di trattamento.

Valutato che:

- la conseguenza diretta di questa metodologia di calcolo è il **facile raggiungimento degli obiettivi di pianificazione**. Infatti sia il nostro recente Piano di gestione dei Rifiuti urbani, sia l'imminente norma di revisione regionale del sistema di governance dei rifiuti, DDL 217, impongono entro il 2020 il raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata di almeno il **65%** a livello di Ambito Territoriale Ottimale (oltre ad azioni di riduzione della produzione pro capite annua di RI). Obiettivo che doveva essere già raggiunto nel 2012 e inoltre molto basso per gli standard odierni. Con un sistema di questo tipo vedremmo vanificato lo sforzo di riformare il sistema dei rifiuti nella nostra e nelle altre regioni;
- bisogna prendere in considerazione la possibilità che l'interpretazione ministeriale (D.M. 26 maggio 2016-Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani) e regionale (D.G.R. 3 novembre 2017, n. 15-5870) della normativa europea possa in qualche modo, in fase di controllo, sfociare in un iter di **procedura di infrazione**. Attualmente abbiamo già troppe procedure aperte per il mancato rispetto della Direttiva 2008/98/CE a livello nazionale.

Il Consiglio regionale,

impegna la Giunta Regionale

1. *a ritirare, in autotutela, la D.G.R. 3 novembre 2017, n. 15-5870 (BU 45 del 09/11/2017);*
2. *a riformulare il metodo normalizzato per il calcolo di raccolta differenziata dei rifiuti urbani in maniera che vengano rispettate le normative comunitarie, ovvero conteggiando nel calcolo solo il rifiuto preparato per il riutilizzo, quindi rifiuti preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;*
3. *a coinvolgere la competente commissione consiliare rispetto al punto precedente;*
4. *a portare, come istanza al Ministero, la modifica delle Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani (D.M. 26 maggio 2016), in maniera che vengano rispettate le normative e le disposizioni comunitarie come sopra evidenziato.*

FIRMATO IN ORIGINALE